



CITTA' DI SETTIMO TORINESE

SETTORE DIRITTI SOCIALI, ALLO STUDIO ED INCLUSIONE
SERVIZIO POLITICHE PER L'ABITARE E SOSTEGNO AL REDDITO

BANDO DI CONCORSO N.8
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. e dei Regolamenti attuativi)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Il Comune di Settimo Torinese è capofila per i Comuni di un ambito territoriale ridefinito dalla D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. 21-8447, pubblicata sul BUR n.11 del 14/03/2019, per cui **al presente Bando possono partecipare i residenti dei Comuni di Leini, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Volpiano e gli iscritti all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero).**

Requisiti per partecipare al bando
(da possedere alla data del 30/05/2025)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai

requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.976,88

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all'indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento n. 14 della L.R. 3/2010 e s.m.i.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socio economico dei nuclei assegnatari.

Disposizioni riservate agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione Regionale di cui all'art. 7 della LR 3/2010 e s.m.i., in un'apposita graduatoria dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.

Per la pubblicità a tali categorie di richiedenti, il Comune informerà la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - in merito all'emissione del presente Bando.

Riserva a favore di particolari categorie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 30% degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- Le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di due anni
- Nuclei monogenitoriali con prole minore di età

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

dal 30 Maggio 2025 alle 23.59 del 30 Agosto 2025

Non sono ammesse deroghe. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line accedendo, tramite credenziali SPID sulla piattaforma dedicata sul sito del Comune di Settimo: www.comune.settimo-torinese.to.it

Per i soli lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 (TRENTA) e avrà scadenza il giorno 29 Settembre 2025 con le medesime modalità.

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando.

L'Amministrazione Comunale fornisce due strumenti di assistenza agli utenti che intendono presentare domanda:

1) E' possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda, previo appuntamento, presso lo sportello PUNTO DIGITALE FACILE (promosso da UnioneNet) via Fantina 20/G, Settimo Torinese, al numero 011.80.28.966.

2) una casella di posta elettronica all'indirizzo bandi.casa@comune.settimo-torinese.to.it verso la quale è possibile inviare quesiti relativi al bando e le modalità di inserimento della domanda;

3) un sistema di assistenza telefonica, al numero 335-5689198 attivo nel periodo di presentazione delle domande, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tutti i lunedì, martedì e mercoledì

E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al Bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro dieci giorni all'ufficio competente.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune. La condizione dell'invalidità e gli atti relativi ad un eventuale sfratto **non sono autocertificabili**.

Dopo la presentazione della domanda, nelle modalità su descritte, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno obbligatoriamente presentare, **ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI** dall'invio, certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000, non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione dovrà essere presentata al Servizio Casa e Emergenza Abitativa tramite mail o via pec all'indirizzo: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande provvede il Servizio Politiche per l'Abitare e Sostegno al Reddito del Comune di Settimo Torinese che, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta, per la consegna. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione di ulteriore documentazione è prorogato di 30 giorni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta istruite dal Comune di Settimo Torinese, verranno inoltrate alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'art.7 della L.R. n.3/2010 e s.m.i.

Tale Commissione, istituita presso l'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino, provvederà:

- alla formazione della graduatoria provvisoria, previa valutazione dei requisiti e attribuzione dei punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti;
- all'esame degli eventuali ricorsi, che gli interessati dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio;
- alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art.5 del Regolamento Regionale n.9/R del 04/10/2011.

La graduatoria definitiva generale conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria generale.

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari o da persona dagli stessi delegata per iscritto, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

I concorrenti non possono rinunciare all'alloggio assegnato, sulla base della posizione in graduatoria, salvo nel caso in cui questi non risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. n. 3/2010 e s.m.i. o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute; in tali casi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Il rifiuto a stipulare la convenzione di locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta l'annullamento dell'assegnazione, senza possibilità di ulteriore proposta per l'assegnazione di altro alloggio di edilizia sociale, salva successiva partecipazione a futuri bandi generali di concorso.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito nel rispetto delle norme di cui all'art.19 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 come modificato dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 e dal Regolamento attuativo di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Per reddito di riferimento si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare con invalidità certificata.

Il reddito o la pensione di cittadinanza costituiscono un reddito aggiuntivo che concorre al calcolo del canone di locazione, per il periodo di fruizione di tale reddito.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. 17.02.2010 n 3 e s.m.i.

Settimo Torinese, lì 19 Maggio 2025

LA SINDACA
Dott.ssa Elena PIASTRA